



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240**

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Siena può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari e alle titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti e contrattiste.

ART. 2

Caratteristiche dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.
2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ART. 3

Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti e delle contrattiste avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate e la pubblicità degli atti.
2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo, con le modalità previste nel presente Regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore e della ricercatrice – che prevedano l'assunzione del vincitore o della vincitrice con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. In questo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4

Attivazione delle procedure di selezione

1. L'attivazione di contratti di ricerca è realizzabile anche con finanziamenti a carico di progetti di ricerca, o di attività conto terzi o di altre risorse nell'ambito di convenzioni con enti esterni.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo stanziamento annuale di bilancio per il finanziamento dei contratti di ricerca.
3. Ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca i Consigli di Dipartimento deliberano l'attivazione dei contratti di ricerca nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. Le delibere di cui al precedente comma devono indicare:
 - a) Il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
 - c) il Responsabile o la Responsabile della ricerca;

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240**

- d) il gruppo scientifico-disciplinare;
 - e) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
 - f) il Dipartimento e la sede principale di svolgimento delle attività;
 - g) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto;
 - h) che l'impegno delle attività segue o deve essere coerente con le indicazioni del programma di realizzazione della ricerca, ai soli fini della rendicontazione dei progetti di ricerca;
 - i) il trattamento economico previsto che non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
 - j) la copertura economica dello stesso e, in caso di fondi esterni, il riferimento alla Convenzione di finanziamento/sovvenzione;
 - k) i criteri valutativi indicati di cui al successivo art. 8, comma 4, del presente Regolamento;
 - l) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato e ciascuna candidata può allegare ai fini della valutazione e il termine per la presentazione delle domande;
 - m) eventuali ulteriori titoli;
 - n) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati e delle candidate.
5. L'attivazione dei contratti di ricerca è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con decreto del Rettore o della Rettrice, deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 4, anche:

- a) le modalità di selezione;
- b) i requisiti per la partecipazione;
- c) i criteri di valutazione;
- d) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato e ciascuna candidata può allegare ai fini della valutazione;
- e) informazioni utili alla presentazione della proposta progettuale da parte dei candidati e delle candidate;
- f) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- g) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

2. La valutazione sarà integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.

3. Il bando è pubblicizzato sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sull'Albo on line di Ateneo e sul sito internet di Ateneo.

4. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo on line di Ateneo.

ART. 6

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti effettivi/e un supplente o una supplente, scelti fra i professori e le professoresse e i ricercatori e le ricercatrici

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240**

con esperienza di ricerca sui temi oggetto del bando, di cui almeno una/o inquadrata/o nel gruppo scientifico-disciplinare o settore scientifico disciplinare oggetto del bando. Possono essere nominati anche le professoresse e i professori e le ricercatrici e i ricercatori in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle della professoressa e del professore o della ricercatrice e del ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale.

2. Il Consiglio di Dipartimento delibera la designazione dei componenti e delle componenti della Commissione. In caso di componenti stranieri o straniere, il Consiglio di Dipartimento delibera anche in merito alla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare. La designazione avviene successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

3. La Commissione, in occasione della prima riunione, e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente Regolamento, delibera i criteri e le modalità di valutazione dei titoli, del progetto e del colloquio.

4. Non sono previsti compensi per i componenti e le componenti della Commissione giudicatrice.

5. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando.

6. Non possono far parte della Commissione coloro che:

a) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'art. 1 – commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati e le candidate o con gli altri componenti e le altre componenti della Commissione;

b) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati e le candidate o con gli altri componenti e le altre componenti della Commissione.

7. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:

a) i Professori straordinari e le Professoresse straordinarie a tempo determinato, ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;

b) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge 240/2010 nell'anno accademico precedente alla pubblicazione del Bando;

c) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale;

d) i Professori e le Professoresse e i Ricercatori e le Ricercatrici che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei Professori universitari e delle Professoresse universitarie derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative.

8. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste ai precedenti commi 6 e 7.

9. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti e le componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.

ART. 7

Candidati e candidate ammissibili alle selezioni

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240**

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati italiani o stranieri e le candidate italiane o straniere, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore e dottoressa di ricerca o di titolo conseguito all'estero valutato equivalente al solo fine del conferimento del contratto dalla Commissione giudicatrice, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.
2. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alle selezioni i candidati e le candidate che sono iscritti o iscritte al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti o iscritte all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i quattro mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'Albo on line di Ateneo.
3. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.
4. Non possono partecipare alle selezioni:
 - a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore o dottoressa di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore o Ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 240 del 2010, con l'esclusione degli RTDa;
 - c) coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore o una professoressa afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore Generale o la Direttrice Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato decreto del Rettore o della Rettrice e notificata all'interessato o all'interessata.

Art. 8

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei candidati e delle candidate ed è volta a valutare l'aderenza delle proposte progettuali con il programma di ricerca oggetto della stessa, nonché il possesso, da parte dei candidati e delle candidate, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.
2. I candidati e le candidate dovranno allegare l'intera documentazione utile alla valutazione, con le modalità indicate nel bando.
3. I candidati sono valutati e le candidate sono valutate comparativamente sulla base dei seguenti elementi:
 - a) qualità, originalità ed innovatività della proposta progettuale, con riferimento al programma di ricerca oggetto della selezione;
 - b) attinenza e rilevanza delle attività di ricerca precedentemente svolte, nonché delle eventuali esperienze lavorative, in relazione ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione;
 - c) attinenza delle pubblicazioni allegate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
 - d) colloquio volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua inglese e/o di altre lingue rilevanti per la ricerca.
4. La Commissione Giudicatrice prende atto dei criteri fissati dal presente Regolamento e dal bando di selezione e definisce i punteggi, in centesimi, ad essi attribuibili.
5. La Commissione verbalizza, quindi, i criteri e punteggi adottati al responsabile o alla responsabile del procedimento, il quale o la quale procede alla loro pubblicazione sul sito di Ateneo.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240**

6. La Commissione, dopo adeguata valutazione e sulla base dei criteri stabiliti, procede collegialmente all'espressione, per ogni singolo criterio di valutazione, di un motivato giudizio e all'attribuzione del relativo punteggio.
7. I punteggi attribuiti ai criteri di cui al comma 4, lettere a), b) e c) dovranno esser resi noti ai candidati e alle candidate prima dell'effettuazione del colloquio.
8. La Commissione, una volta conclusa la valutazione, esprime collegialmente, per ciascun candidato e ciascuna candidata, un motivato giudizio complessivo e relativo punteggio.
9. La Commissione redige una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati e dalle candidate e individua il vincitore o la vincitrice della selezione. La validità della graduatoria di merito è al massimo di 2 anni dalla data di approvazione degli atti.
10. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato o alla candidata di età anagrafica minore.

ART. 9

Termine del procedimento

1. La Commissione dovrà concludere i propri lavori, con la redazione della graduatoria di merito, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente o della Presidente può essere concessa dal Rettore o dalla Rettrice una proroga fino ad un ulteriore mese.
2. Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore o la Rettrice provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.
3. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore o della Rettrice. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato all'Albo on line di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. Il conferimento dei contratti di ricerca è approvato dal Consiglio di Amministrazione sulla base della approvazione degli atti.
4. In caso di rinuncia o di mancata presa di servizio o di decadenza del vincitore o della vincitrice si può procedere allo scorrimento della graduatoria.
5. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti, per le esigenze del medesimo progetto di ricerca, è possibile il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati o a candidate utilmente collocate in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Lo scorrimento della graduatoria, nei termini da ultimo esposto, deve essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi alla delibera del Consiglio di Amministrazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato o interessata non superiore ad ulteriori 10 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato o interessata è considerata rinuncia alla presa di servizio e comporta la decadenza dalla graduatoria.

ART. 10

Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

1. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato o l'interessata a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.
2. Nel contratto dovranno essere indicati:
 - a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
 - b) la durata del periodo di prova;



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240**

- c) la sede principale di lavoro;
- d) le attività relative al progetto di ricerca;
- e) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
- f) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto o la contrattista è tenuta, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
- g) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
- h) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- i) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
- l) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nel codice di Comportamento e nel codice Etico di Ateneo.

3. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista o dalla contrattista e dal Rettore o dalla Rettrice.

4. Il contrattista dottorando o specializzando o la contrattista dottoranda o specializzanda potranno stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o dottoressa di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o la dottoranda o lo specializzando o la specializzanda non consegua il titolo entro 30 giorni dalla approvazione degli atti decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e dalla graduatoria.

5. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

ART. 11

Rapporto di lavoro

1. Il Contrattista o la Contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca.
2. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.
3. In caso di richiesta di incarichi esterni si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento per gli incarichi extra istituzionali del personale docente a tempo pieno.
4. La titolarità dei contratti non dà alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
5. Il contrattista è sottoposto o la contrattista è sottoposta ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dell'Ateneo e alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
6. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.
7. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente o la richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza.
8. Il contrattista di ricerca può essere autorizzato o la contrattista di ricerca può essere autorizzata a svolgere parte della sua attività presso sedi differenti dal Dipartimento di assegnazione ove previsto dal proprio progetto, previa richiesta del Direttore o della Direttrice di Dipartimento e autorizzazione della sede di destinazione.



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240**

ART. 12

Rinnovo dei contratti

1. Il rinnovo del contratto è deliberato dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
2. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima, e non oltre quattro mesi prima, della scadenza del contratto dell'interessato/a al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
3. In ragione dell'impegno richiesto, l'importo del contratto potrà essere eventualmente incrementato, fermo restando che il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo non potrà in ogni caso superare il trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
4. Il Consiglio di Amministrazione autorizza il rinnovo in una seduta che precede la scadenza del contratto.
5. Il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dalla contrattista e dal Rettore o dalla Rettrice.

ART. 13

Proroga dei contratti

1. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca possono essere prorogati fino a un ulteriore anno, oltre al rinnovo di cui all'Art. 12, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga del contratto di ricerca dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 5 anni di cui all'art. 22, comma 2, della legge 240 del 2010.
3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, tenuto conto dei vincoli di legge.
4. La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno due mesi prima, e non oltre quattro mesi prima, della scadenza del contratto al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare la durata della proroga e le modalità di copertura finanziaria, corredata dall'apposita documentazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione autorizza la proroga in una seduta che precede la scadenza del contratto.
6. La proroga del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista o dalla contrattista e dal Rettore o dalla Rettrice.

ART. 14

Cause di estinzione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.
2. Ciascuno dei contraenti e ciascuna delle contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.
3. È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.
4. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto sia la mancata predisposizione della relazione tecnico-scientifica sia la mancata approvazione da parte del responsabile scientifico della ricerca o della responsabile della ricerca.



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE
30.12.2010, N. 240**

ART. 15

Incompatibilità

1. I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- a) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
- b) titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca.

2. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente o la dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

3. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

4. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare o la titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Ateneo o che non consentano il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

ART. 16

Trattamento retributivo, fiscale, previdenziale ed assicurativo

1. Ai contrattisti e alle contrattiste spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento retributivo annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'articolo 4, comma 4, lettera i) del presente regolamento.

2. Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione ed è assoggettato alle norme fiscali e previdenziali vigenti.

3. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università e il contrattista o la contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale, previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi di lavoro dipendente.

4. L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile.

Art. 17

Norme transitorie e finali – Entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22 della Legge n. 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

2. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore o della Rettrice e pubblicato sull'Albo on line dell'Università degli Studi di Siena. Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.